

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2026, n. 6

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) per incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e qualificare l'osservatorio regionale del sistema abitativo.

(GU n.40 del 17-10-2026)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 148 dell'11 giugno 2026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 16 della legge regionale
n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), e' inserito il seguente:

«2-bis. La Regione mette a disposizione dei comuni e dei soggetti gestori degli alloggi di ERP il sistema informativo integrato del patrimonio di ERP, che consente l'analisi continua di tutte le fasi di gestione e assegnazione. Il sistema costituisce la banca dati unica regionale dell'Osservatorio di cui al comma 1 e dell'anagrafe di cui all'art. 17 e assolve automaticamente al debito informativo di cui all'art. 17, comma 3. La Regione, i comuni e i soggetti gestori sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le funzionalita' e le modalita' di utilizzo del sistema.».

Art. 2

Modifiche all'art. 20 della legge regionale
n. 24 del 2001

1. Al comma 5-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole «canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalita' previste dall'art. 12, comma 6», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero determinato applicando le riduzioni rispetto al canone di mercato definite dalla Regione con delibera della Giunta regionale.».

2. Dopo il comma 5-ter dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001, sono inseriti i seguenti:

«5-quater. I programmi di recupero o di riqualificazione di cui al comma 5-bis possono interessare anche gli immobili di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale delle ACER di cui all'art. 40, comma 2-bis, se destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS). Al termine dei programmi, a fronte del rientro dell'investimento concesso mediante il versamento dei canoni alla Regione, gli alloggi entrano temporaneamente nella disponibilita' dei Comuni territorialmente competenti tramite convenzione per l'assegnazione in ERP o in ERS secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3-quater.

5-quinquies. La Regione puo' inoltre stabilire l'estensione delle misure di cui al comma 5-bis agli interventi operati da altri enti pubblici per il recupero o la realizzazione di alloggi di loro proprieta', da utilizzare come alloggi di ERS secondo la medesima disciplina relativa agli alloggi di ERS delle ACER di cui all'art. 11, comma 3-quater.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 giugno 2026

DE PASCALE

(Omissis).

